



Direzione Centrale funzione pubblica
Servizio Qualità della legislazione, semplificazione
e coordinamento delle riforme del sistema istituzionale regionale

Osservatorio Legislativo Interregionale
Roma, 18-19 febbraio 2010

Ricorsi alla Corte Costituzionale
relativi alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome

periodo dicembre 2009 – febbraio 2010

a cura di: Rossella Bascelli
Andrea Crosilla
Daniela Dragonetti
Rossella Pizzo
Elena Sangion
Camilla Toresini

Ricorsi alla Corte Costituzionale – Regioni a Statuto speciale e Province autonome

periodo dicembre 2009 – febbraio 2010

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
96	Legittimità costituzionale	Stato	Friuli Venezia Giulia	Ambiente; protezione civile	Violazione degli artt. 114 e 117, commi primo, secondo lettera s), e terzo della Costituzione, statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5, punto 22; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 88.; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 65, commi 4, 5 e 6	48
98	Legittimità costituzionale	Stato	Sardegna	Pubblico impiego	Violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117, comma secondo, lett. l) e m) Cost.; artt. 3 e 5 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); art. 10, comma 7, decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES); art. 17, comma 15 legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), art. 1, comma 519 legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).	48
n. 307	Legittimità costituzionale in via incidentale	Corte d'appello di Trento – Sez. distaccata di Bolzano	Stato	Agricoltura	Violazione dell'art. 116 Cost.; art. 8, n. 8, del DPR 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino- Alto Adige)	52

12	Conflitto di attribuzione	Stato	Sicilia	Trasporti e navigazione; tutela della concorrenza	Violazione dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e) Cost.	1
13	Conflitto di attribuzione	Stato	Sicilia	Sistema tributario e contabile	Violazione artt. 114, 117, primo comma e 120 Cost.; artt. 1, commi 2 e 4, 2-ter del d.P.R. 17 settembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti); art. 36 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della regione siciliana)	1
14	Conflitto di attribuzione	Sicilia	Stato	Finanza regionale; trasporti e navigazione	artt. 17, lett. a), e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e il principio di leale collaborazione; artt. 1, comma 1, e 2-ter del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti), e successive modifiche e integrazioni (D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485; d.lgs. 11 settembre 2000, n. 296).	1
109	Legittimità costituzionale	Stato (Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)	Sicilia	Pubblico impiego	Violazione degli articoli 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione; articoli 14 e 17 dello Statuto speciale; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36; d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 17; legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2008, n. 25, art. 1.	4

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 96 del 22 ottobre 2009. (GU 48/2009)

Materia: Ambiente; protezione civile

Limiti violati: artt. 114 e 117, commi primo, secondo lettera s), e terzo della Costituzione; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5, punto 22; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 88.; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 65, commi 4, 5 e 6.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16, articoli 9 e 15 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela del territorio)

Annotazioni:

La difesa erariale impugna gli artt. 9 e 15 della l.r.16/2009 ritenendo tali disposizioni in conflitto con la normativa nazionale vigente, espressione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. s) Cost., nonché con i principi generali dettati dalla legislazione statale, in violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost., anche in riferimento alla materia della protezione civile, ed eccedenti le competenze regionali di cui agli artt. 4 e 5 dello statuto.

Infatti, pur evidenziando che la regione F.V.G. gode di potestà legislativa primaria in materia di «urbanistica» e di competenza legislativa concorrente in materia di «prevenzione e soccorso per calamità naturali», il ricorrente richiama la sentenza della Corte 302/1988 e afferma che la potestà di legiferare in materia di costruzioni in zone sismiche si connette a competenze spettanti allo Stato e che la materia esige comunque «una determinazione uniforme e valida per tutte le zone sismiche presenti nel territorio nazionale»

Le Regioni sono inoltre tenute a legiferare in materia di protezione civile nel rispetto dei principi della legge 225/1992, che dispone espressamente che le norme in essa contenute «costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali».

Secondo il ricorrente poi, la materia della «Tutela fisica del territorio», oggetto del titolo II della legge regionale impugnata, rientra nella disciplina dell'ambiente che spetta in via esclusiva allo Stato.

In proposito la difesa erariale, richiamando la sentenza della Corte 380/2007, ribadisce che la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle regioni o dalle province autonome in materie di competenza propria ed in riferimento ad altri interessi. Ciò comporta che la disciplina ambientale, investendo l'ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a porsi come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza.

Secondo lo Stato quindi il legislatore regionale, anche nell'ambito delle materie disciplinate dalla legge impugnata, è sottoposto al rispetto degli standards minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, oltre che al rispetto della normativa comunitaria di riferimento, ex art. 117, primo comma.

Va inoltre considerato quanto disposto dall'articolo 114 Cost. in ordine al principio di equiordinazione tra Stato, regioni ed enti locali e, in particolare, alle prerogative istituzionali dello Stato, con specifico riferimento a quanto disposto dall'art. 117 Cost.

Sulla base di queste premesse l'art.9 della legge impugnata, che prevede che la regione possa concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche, è ritenuto in contrasto con la normativa statale vigente (art. 88 del d.P.R. 380/2001), che attribuisce allo Stato la possibilità di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche, previa istruttoria dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.

Secondo la difesa erariale il conferimento al Ministro del potere di deroga ha un contenuto precettivo, valevole erga omnes, e garantisce l'applicazione in maniera uniforme sul territorio nazionale di una normativa avente delicati riflessi sulla tutela della pubblica incolumità; perciò la disposizione dell'art. 88 del d.P.R. 380/2001 costituisce un principio che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile (cfr. sent. C.Cost. 182/2006), quindi al di là delle competenze riconosciute in via esclusiva alla Regione FVG in materia di urbanistica. La disposizione invade pertanto la potestà legislativa statale riguardante la determinazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost.

Secondo lo Stato, inoltre, l'art. 15 rubricato «classificazione del territorio regionale», che attribuisce al comune la potestà di individuare le aree sicure/ pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali, si pone in contrasto con la disciplina statale che rimette alla pianificazione di bacino la competenza di individuare tali aree; infatti, ai sensi dell'art. 65, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 152/2006, le prescrizioni più restrittive contenute negli atti di pianificazione di bacino hanno carattere vincolante per le amministrazioni ed gli enti pubblici e sono sovraordinate ai piani territoriali e ai programmi regionali.

La norma regionale è quindi illegittima secondo il ricorrente, nella parte in cui consente la realizzazione degli interventi in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non consentono, nelle aree considerate, tale tipologia di interventi o, più in generale, nelle aree ad alto rischio idrogeologico, nelle quali non è consentita l'edificazione dagli strumenti di pianificazione.

Detta quindi disposizioni difformi dalla normativa afferente alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», riserva allo Stato, la normativa regionale eccede dalla competenza statutaria di cui all'art. 4 dello statuto.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 98 del 14 ottobre 2009 (GU 48/2009)

Materia: pubblico impiego

Limiti violati: artt. 3, 51, 97 e 117, comma 2, lett. l) e m) Cost., artt. 3 e 5 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); art. 10, comma 7 decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), art. 17, comma 15 legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), art. 1, comma 519 legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: art. 3, commi 1, 2, 3 e 12 e art. 9, commi 3 e 4 della legge Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale)

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna l'art. 3 commi 1, 2, 3 e 12 (contenenti disposizioni relative al lavoro precario) e l'art. 9, commi 3 e 4 (che introducono disposizioni in materia di utilizzo di lavoratori precari nel settore dell'istruzione) della legge della Regione Sardegna 3/2009.

L'art. 3 comma 1, prevede l'assunzione a tempo determinato di una quota di personale selezionato in maniera prioritaria solo sulla base dei titoli posseduti. Il Presidente del Consiglio sottolinea che lo statuto della Regione prevede solo una competenza della stessa in materia di ordinamento degli uffici, dello stato giuridico ed economico del personale (art. 3, comma 1 lett. a) e la facoltà di adattare alle particolari esigenze della Regione le disposizioni delle leggi della Repubblica, attraverso l'adozione di norme integrative (art. 5 lett. b). A giudizio del ricorrente, in virtù dell'art. 10 della legge Cost. 3/2001 che prevede l'applicazione della stessa legge costituzionale fino all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti regionali, la materia rientra nelle attribuzioni statali esclusive dell'ordinamento civile (art. 117, comma 2 lett. l) Cost.). Inoltre viene sottolineato che, a norma dell'art. 10 comma 7 del decreto legislativo 368/2001, i limiti quantitativi relativi all'utilizzo del contratto a tempo determinato sono fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro; la normativa regionale è quindi invasiva della competenza statale stabilita dal citato art. 117, comma 2, lett. l) Cost. Il ricorrente rileva anche una violazione degli articoli 3 e 97 Cost., per contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, da parte dello stesso comma 1 per la previsione della preferenza della selezione per soli titoli.

Il ricorrente chiede la pronuncia di illegittimità anche per l'art. 3, comma 2 della legge regionale 3/2009, che prevede il finanziamento dell'amministrazione regionale ad un programma pluriennale di stabilizzazione dei lavoratori precari: lo Statuto (art. 3, comma 1, lett. a) relativi ai profili organizzativi, art. 5 relativo alla competenza residuale) e le norme successive non disciplinano la materia della stabilizzazione dei precari, inoltre l'art. 17, comma 15 della legge 102/2009 prevede quale termine ultimo per le stabilizzazioni il

31 dicembre 2010 (in contrasto con la previsione pluriennale del finanziamento). A giudizio del ricorrente la titolarità va ricondotta alla materia di competenza statale dell'ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.).

L'art. 3, comma 3 della legge regionale 3/2009 disciplina le modalità con cui vengono portati a termine i programmi di stabilizzazione del personale precario. Anche in questo caso il ricorrente ritiene violata la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (prevista dal già citato art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), in quanto la materia non è tra quelle previste di competenza regionale dallo Statuto (i già citati art. 3, comma 1, lett. a) in materia di profili organizzativi e l'art. 5 in materia di lavoro). Inoltre la disciplina del comma 3, privilegiando la stabilizzazione dei dipendenti che abbiano maturato almeno trenta mesi di servizio contrasta con l'art. 1, comma 519 della legge 296/2006 che prevede quali requisiti per la stabilizzazione di personale non dirigente un servizio a tempo determinato di tre anni (svolto anche nel corso dei precedenti 5 anni).

A giudizio del ricorrente non trova altresì riscontro nello Statuto regionale la competenza attribuita alla Regione dall'art. 3, comma 12 che prevede l'inquadramento di taluni dipendenti regionali a tempo determinato. Il ricorrente, a fondamento di tale affermazione, fa riferimento ai già citati artt. 3, comma 1, lett. a) e 5, comma 1, lett. b) dello Statuto, non riscontrando alcuna competenza regionale in merito, ritenendo anzi tale disposizione in contrasto con la normativa statale (la già citata legge 296/2006 e la conseguente dir. Min. 30m aprile 2007, n. 7 che ha chiarito i presupposti del diritto all'inquadramento dei dipendenti a tempo determinato) e riscontrando una violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità, buon andamento della pubblica amministrazione e del pubblico concorso (artt. 3, 51 e 97 Cost.).

Il ricorrente impugna inoltre i commi 3 e 4 dell'art. 9 della legge regionale 3/2009 che detta disposizioni in materia di utilizzo del personale precario nella scuola e di distribuzione delle risorse di personale tra le istituzioni scolastiche. Il Presidente del Consiglio sottolinea che l'art. 5, comma 1, lett. a) dello Statuto conferisce la facoltà alla Regione di adottare norme di integrazione ed attuazione in materia di istruzione, evidenziando inoltre che la stessa materia è stata oggetto di un accordo sottoscritto in data 31 luglio 2009 dal Ministro dell'Istruzione e l'Assessore della pubblica istruzione della Regione Sardegna. A seguito di questa premessa il ricorrente rileva che il comma 3 dell'art. 9 assegna alla Regione completo potere decisionale relativamente alla programmazione e all'attuazione degli interventi, violando sia il citato art. 5 dello Statuto che il principio di leale collaborazione.

Analogamente dovrebbe colpire il comma 4 che prevede la distribuzione del personale alle istituzioni scolastiche da parte dell'Assessorato alla pubblica istruzione: a giudizio del ricorrente infatti tale disposizione non può essere ricondotta all'ordinamento degli uffici (art. 3, comma 1 lett. a) Statuto) né allo status di dipendenti regionali (art. 5 Statuto), ma è parte della materia dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, comma 2, lett. m) Cost.) di competenza esclusiva dello Stato, in quanto le dotazioni delle scuole vengono determinate sulla base degli ordinamenti degli studi definiti a livello nazionale e l'utilizzo del personale è regolato dai contratti nazionali di comparto.

In tale disposizione, a giudizio del ricorrente non viene rispettata la normativa statale in materia di istruzione (che costituisce principio generale come ribadito anche dall'art. 117, comma 3 Cost. e dall'art. 5, comma 1, lett. a) dello Statuto); si rileva inoltre il mancato coinvolgimento dell'Ufficio scolastico regionale che comporta la violazione del principio di leale collaborazione.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI atto di promovimento n. 307 del 6 marzo 2009 (GU 52/2009)

Materia: agricoltura

Limiti violati: art. 116 Cost.; art. 8, n. 8, del DPR 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino- Alto Adige)

Ricorrente: Corte d'appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano

Oggetto del ricorso: art. 35, comma 2, legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), come sostituito dall'art. 22, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Annotazioni:

La Corte d'appello di Trento solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 2, l. 340/2000.

La disposizione prevede che «Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura».

Il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 35, comma 2, citato, è stato eccepito in via pregiudiziale dall'appellante incidentale, pertanto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 2, è ritenuta rilevante ai fini della decisione della causa da parte della Corte d'appello di Trento.

La questione appare altresì non manifestamente infondata, in quanto la norma impugnata si pone in contrasto con l'art. 116 Cost e con l'art. 8, n. 8), del D.P.R. 670/1972 e succ. mod., che riserva la disciplina della materia dell'«ordinamento dei "masi chiusi"» alla potestà legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano; inoltre secondo l'indirizzo costante della Corte costituzionale il legislatore provinciale, in virtù dell'art. 8, n. 8), dello Statuto di autonomia, può disciplinare la materia dei «masi chiusi» nell'ambito della tradizione e del diritto preesistente e, in conseguenza, con una potestà più ampia, data la natura dell'istituto sconosciuto nell'ordinamento statale, che per le altre materie riservate alla potestà legislativa primaria della Provincia, e dunque estesa alla normativa processuale connessa a tale materia (Corte cost. nn. 4/1956, 5/1957 e 40/1957).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 12 del 13 ottobre 2009 (GU 1/2010)

Materia: Trasporti e navigazione; tutela della concorrenza

Limiti violati: art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e) Cost.;

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni del 10 agosto 2009.

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato ricorso per conflitto di attribuzione contro la regione Siciliana avverso il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni del 10 agosto 2009.

L'articolo unico di tale provvedimento, al comma 1 dispone la proroga, per un periodo di anni 5, della data di scadenza dei contratti di servizio attualmente in corso con le imprese del trasporto pubblico locale (T.P.L.), che manifesteranno il necessario consenso entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del medesimo decreto nella G.U.R.S.; al comma 2 dispone che, in caso di mancato assenso da parte di taluni concessionari, "la regione si riserva la facoltà di predisporre apposita procedura selettiva per l'affidamento delle tratte già affidate ai predetti concessionari non assenzienti, con termine finale coincidente con la fine del periodo quinquennale di proroga".

In primo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che il decreto impugnato, disponendo la proroga dei contratti del T.P.L. con atto amministrativo e in via generalizzata, indipendentemente dalla scadenza naturale di ciascun rapporto, impatta sulla materia della tutela della concorrenza ed è pertanto illegittimo e irragionevole, poiché viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) Cost., ed eccede le competenze statutarie della regione siciliana. Alla regione, infatti, è riconosciuta unicamente una competenza concorrente in materia di comunicazioni e trasporti, competenza che nel caso di specie, deve esercitare nel rispetto della legislazione statale e quindi degli standard minimi di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale fissati dallo Stato, oltre che dalla normativa comunitaria.

Il provvedimento impugnato disponendo la proroga ope legis per un quinquennio dei contratti di servizio in corso, introduce una deroga al principio del ricorso alle procedure di gara invadendo la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale, esercitata con il decreto legislativo n. 163 del 2006. La disciplina delle procedure di gara ed in particolare la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti nelle procedure di affidamento, mira a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, risultando quindi riconducibile alla competenza esclusiva statale, rientrando nell'ambito della tutela della concorrenza disciplinata dall'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione.

In secondo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che il provvedimento oggetto del ricorso sia anche lesivo dei principi comunitari, e quindi anche dell'articolo

117, primo comma, Cost., perchè palesemente suscettibile di alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dagli articoli 43, 49 e seguenti del trattato C.E., applicabili a tutti i tipi di contratto, in quanto il ricorso a procedure concorsuali assume valore determinante assicurando l'effettiva tutela della concorrenza, i conseguenti benefici per la qualità e l'economicità del servizio pubblico, nonché la piena doverosa attuazione della normativa europea in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto locale (regolamento CE n. 1370/2007).

E' ritenuto, pertanto erroneo e illegittimo il richiamo fatto dalla regione al regolamento comunitario n. 1370/2007, in quanto nell'ordinamento italiano il regime transitorio, che consentiva deroghe agli affidamenti mediante gara, è già venuto meno nella 2007, in seguito al disposto dell'art. 18 del d.lgs. n. 422/1997..

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 13 del 27 ottobre 2009 (GU 1/2010)

Materia: sistema tributario e contabile

Limiti violati: artt. 114, 117, comma primo, e 120 Cost.; artt. 1, commi 2 e 4; 2-ter del d.P.R. 17 settembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti), art. 36 del Regio decretollegislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della regione siciliana)

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione Siciliana del 28 luglio 2009; circolare dell'Assessorato del Turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 18 agosto 2009, n. 5; nota prot. n. 471 del 25 agosto 2009, del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione Siciliana.

Annotazioni:

Preliminarmente il Presidente del Consiglio dei Ministri segnala che, con decreto di data 28 luglio 2009 del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria centrale della Regione siciliana concernente "Riscossione dei diritti di motorizzazione mediante sistema telematico" veniva dato incarico al Banco di Sicilia di provvedere, a partire dal 17 agosto 2009 oltre che al rilascio dell'avvenuto pagamento anche al rilascio del tagliando di revisione, integrato con l'intestazione "Regione Siciliana – Dipartimento comunicazioni e trasporti". Una circolare di data 18 agosto 2009 ha definito le caratteristiche dei tagliandini e le modalità di verifica della loro autenticità, anche tramite comunicazione alle forze di polizia. Inoltre, con la nota prot. 471 del 25 agosto 2009 il dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione Siciliana comunicava al Ministero dei trasporti il contenuto dei documenti e richiedeva un incontro finalizzato all'integrazione dei dati relativi alle revisioni effettuate in Sicilia e quelle contenute nel data base nazionale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri rileva inoltre la presenza di un ricorso per conflitto di attribuzione presentato dalla Regione siciliana in data 10 settembre 2009 avverso alcuni provvedimenti ministeriali e che la Regione siciliana aveva già sollevato un precedente conflitto con ricorso notificato il 24 dicembre 2008. Tale giudizio non è ancora stato definito dalla Corte e verteva in materia di imposte e diritti relativi alle operazioni di motorizzazione.

Nel decreto del 28 luglio 2009, a giudizio del ricorrente, le procedure attuate nel territorio siciliano per il rilascio del tagliando di aggiornamento della Carte di circolazione in seguito alla revisione del veicolo compromettono l'uniformità delle operazioni tecniche sul territorio nazionale invocata nel d.P.R. 1113/53 (dall'art. 1, comma 2, che stabilisce che la Regione esercita le attribuzioni degli organi periferici dello Stato secondo le direttive del Governo dello Stato, e del comma 4 dello stesso articolo 1 che affida al Consiglio dei Ministri un'eventuale potere di sostituzione nel caso di omissione degli atti in materia di

motorizzazione) provocando così una violazione delle competenze statutarie. Tale violazione si configura in virtù dell'errata convinzione che i corrispettivi delle prestazioni connesse al servizio di revisione si configurino quale tasse spettanti alla Regione in virtù dell'art. 36 dello Statuto (che si riferisce alla categoria generale dei tributi in senso tecnico).

Il Presidente del Consiglio sostiene che i proventi incassati quale risultato del supporto all'attività di revisione abbiano la natura di tariffa, che si identifica con elementi diversi rispetto al tributo in quanto caratterizzata da fluidità e dalla possibile variabilità in relazione al servizio prestato, senza alcun collegamento con la capacità contributiva del soggetto onerato. La tariffa rappresenta così un corrispettivo-copertura, versato da un cittadino in riferimento ad un servizio richiesto ed erogato.

L'art. 36 dello Statuto si riferisce alla categoria generale dei tributi in senso tecnico, mentre i diritti relativi alle operazioni di motorizzazione vanno ricondotti allo schema della tariffa, essendo un esborso di denaro (di importo determinato in via amministrativa) a fronte di un servizio richiesto od erogato.

In merito il ricorrente ricorda che tali diritti sono sempre stati considerati quali tariffe, specie nei decreti che hanno ne fissato gli importi (art. 2, comma 1 d. lgs. 751/1994 e art. 2, comma 1 d. lgs. 143/1999).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri contesta anche la creazione da parte della Regione di una propria e distinta procedura informatizzata per l'accertamento delle entrate, attraverso la smaterializzazione dei bollettini di conto corrente postale che permette alla Regione stessa di vedersi versata direttamente tali diritti. Infatti, a giudizio del ricorrente, a norma dell'art. 2-ter del d.P.R. 1113/1953 le procedure e i sistemi informatici utilizzati devono essere quelli del Ministero dei trasporti e di conseguenza la Regione non può adottare atti intesi a regolamentare il rilascio delle certificazioni per attività di revisione che sono esercitate il piena legittimità dallo Stato.

Il mancato aggiornamento dell'archivio nazionale provoca un inadempimento relativamente all'attuazione delle direttiva CE del Consiglio 29 aprile 1993, 1999/37/CE: nella stessa era previsto che l'archivio nazionale fosse la fonte unica da cui trarre le informazioni relative ai veicoli e veniva assegnata specifica competenza in merito all'autorità centrale. Inoltre, la produzione autonoma del tagliando di revisione provoca, al giudizio del ricorrente, un'ulteriore violazione della normativa comunitaria, in quanto crea un regime difforme rispetto a quello previsto su tutto il territorio nazionale. Tale differenziazione configura, a giudizio del ricorrente, anche la violazione dell'art. 117, comma 1, che impegna le regioni a rispettare gli obblighi comunitari, in particolare quelli che impongono un unico ambito territoriale e commerciale nel quale i cittadini degli Stati membri sono liberi di muoversi e circolare e che viene vanificato dalle previsioni della Regione Sicilia creando il paradosso che un'automobile revisionata dopo il 17 agosto 2009 che dovesse essere fermata da un'autorità comunitaria dovrebbe essere sospesa dalla circolazione, in quanto non riconducibile alla banca dati nazionale della motorizzazione.

La puntuale disciplina comunitaria in merito ad ogni aspetto tecnico riguardante la costruzione, omologazione e verifica dei veicoli (la già citata direttiva 1999/37/CE; la direttiva 2006/51/CE; allegati IV e V della direttiva 2005/78/CE; Regolamento (CE) 715/2007; direttiva 2008/74/CE; direttiva 2009/40/CE) rendono ancora più palese, a giudizio del ricorrente, la non spettanza della regione siciliana del potere di adottare gli atti.

Tali provvedimenti configurano inoltre la violazione anche dell'art. 120 Cost. che prevede l'impossibilità della Regione di adottare provvedimenti capaci di ostacolare la libera circolazione delle persone e delle cose tra regioni e su tutto il territorio nazionale. In riferimento a tale disposizione si rileva anche la violazione dell'art. 114, in quanto contrastano con le prerogative proprie dello Stato.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri denota infine che l'adozione di atti contrari a quelli statali senza attendere l'esito del conflitto di attribuzione (sollevato il 24 dicembre 2008) senza richiedere l'eventuale sospensione degli atti statali impugnati, configura una lesione al principio di leale collaborazione (ai sensi degli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost.).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 14 del 19 novembre 2009 (GU 1/2010)

Materia: Finanza regionale; trasporti e navigazione.

Limiti violati: artt. 17, lett. a), e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e il principio di leale collaborazione; artt. 1, comma 1, e 2-ter del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti), e successive modifiche e integrazioni (D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485; d.lgs. 11 settembre 2000, n. 296).

Ricorrente/i: Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2009, n. 75/RC.

Annotazioni:

La Regione Siciliana ha competenza in materia di trasporti ai sensi dell'art. 17, lett. a), dello Statuto ed ai sensi dell'art. 20 svolge le relative funzioni amministrative.

L'art. 1, comma 1, del D.P.R. 1113/1953 ha devoluto alla Regione tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie concernenti le comunicazioni ed i trasporti regionali e l'esercizio di tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione (comma 2).

L'art. 2 ter del D.P.R. 1113/1953 ha disposto che gli uffici periferici trasferiti alla Regione "utilizzino le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero dei trasporti e della navigazione e i protocolli di trasmissione compatibili con lo stesso", con conseguente obbligo del Ministero di consentire l'accesso ai propri sistemi informativi da parte sia degli uffici trasferiti alla Regione sia dei centri privati che agiscono su autorizzazione di tali uffici.

Con la nota impugnata, il Ministero nega la registrazione dei dati trasmessi dai centri privati in mancanza di versamento dei diritti allo Stato, ritenendo che i corrispettivi relativi alle operazioni svolte da soggetti privati, in quanto effettuate grazie al collegamento telematico col centro elaborazione dati (CED) del Ministero, spettino allo Stato. Il Ministero si identifica, pertanto, come il soggetto erogatore del servizio, enfatizzando il momento "informatico".

La Regione asserisce che tali diritti costituiscono entrate afferenti al bilancio regionale ed i centri privati autorizzati operano sotto il controllo degli uffici regionali, comunicano con questi sotto l'aspetto amministrativo ed operativo e restano collegati al sistema centrale telematico soltanto per la stampa del tagliando.

La Regione lamenta la lesione delle proprie attribuzioni garantite dall'art. 17, lett. a) dello Statuto e dall'art. 1 del D.P.R. 1113/1953; l'impossibilità del corretto ed utile esercizio delle proprie funzioni amministrative in materia di motorizzazione; la violazione del principio di leale collaborazione fra Stato e Regione; il disagio agli utenti del servizio pubblico, i quali, effettuata in Sicilia la revisione presso un centro autorizzato e pur ottenendo l'annotazione della revisione sulla propria carta di circolazione, non possono registrare tale operazione presso l'Archivio nazionale.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 109 del 22 dicembre 2009 (GU 4/2010)

Materia: pubblico impiego

Limiti violati: artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lett. l) Cost.; artt. 14 e 17 Statuto speciale della Regione Siciliana; art. 36 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); art. 17 del decreto -legge 1 luglio 2009, n. 78 (Decreto convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102. - Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini)

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: art. 3 della Delibera legislativa della Regione Siciliana 17 dicembre 2009, n. 499 (Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010)

Annotazioni:

L'Assemblea regionale Siciliana, nella seduta del 17 dicembre 2009, ha approvato il disegno di legge n. 499 dal titolo «Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010».

L'articolo 3 di tale provvedimento prevede l'automatico rinnovo trimestrale dei contratti di lavoro a tempo determinato con unità di personale utilizzato dall'amministrazione regionale per le finalità di cui alla misura 1.01 del Programma operativo regionale 2000-2006 nonché la stipula di nuovi contratti di lavoro, sempre a tempo determinato, per un numero massimo di 40 unità, previo espletamento procedure selettive, con riserva dell'80% dei posti complessivi in favore del personale che ha prestato servizio presso l'ARPA con contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto per un periodo non inferiore a 18 mesi.

A giudizio del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana l'articolo 3 dà adito ad una serie di censure di costituzionalità.

La disposizione si porrebbe in contrasto con la diretta attuazione degli articoli 3 e 51 Cost. secondo cui il concorso consente ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizione di eguaglianza,.

L'articolo 3 si pone in contrasto anche con l'articolo 97 Cost, in quanto il caso di specie non identifica alcuna situazione specifica in grado di rappresentare deroga al principio del concorso stabilito dall'articolo 97, terzo comma, ribadito anche dalla stessa Corte Costituzionale secondo cui “la forma generale ed ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni è rappresentata da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito” (sent. 293/2009), risultando in un arbitrario privilegio a favore di una generica categoria di persone.

L'art. 3 è inoltre ritenuto lesivo del principio di buon andamento della pubblica amministrazione in quanto rappresenta una deroga sia alla normativa regionale che vieta

l'assunzione di nuovo personale (art. 1 della legge regionale 25/2008 - Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo), che al novellato art. 36 del decreto legislativo 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevedendo forme di lavoro flessibile differenti rispetto a quelle previste dallo stesso articolo.

La difformità delle forme di lavoro flessibile previste dall'art. 3 rispetto alla previsione dell'art. 36 del decreto legislativo 165/2001, comporta una violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. 1) Cost., che riserva competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile quali sono i contratti di lavoro.